

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 83-13266

**Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 51, comma 1 lettera b. Individuazione delle azioni d'iniziativa della Giunta Regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2010.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

di destinare, per l'anno 2010, alle iniziative della Giunta di cui all'art. 51 comma 1 lettera b) della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna" il 10% dell'ammontare del "Fondo regionale per la montagna" di cui all'art. 50 della legge regionale stessa;

di inserire tra le iniziative ammissibili a contributo di tipo straordinario, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, le iniziative individuate nell'"Allegato A", che fa parte integrante della presente deliberazione;

di dare mandato alla Direzione competente a provvedere all'impegno di spesa appena approvato e divenuto esecutivo il bilancio di previsione per l'anno 2010 e nei limiti delle assegnazioni di bilancio approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 7/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)